

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010804	24/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Struttura Burocratico Legale	111010202


OGGETTO:

Tribunale di Bari – Sez. Lav. R.G. n. 3766/2012. Sentenza n. 1854/2012. Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. R.G. n. 2419/2018. Sentenza n. 859/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.377,36.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Marino Barbara	24/09/2021 12:23
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Marino Barbara	24/09/2021 12:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	24/09/2021 12:37

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 3766/2012, la sig.ra D.A., con qualifica di collaboratrice professionale sanitaria – infermiera cat. D, chiedeva al Tribunale di Bari – Sez. Lav. di accertare il proprio diritto alla stabilizzazione, nonché di dichiarare l’illegittimità del termine apposto a tutti i contratti sottoscritti con l’ASL BA per violazione della disciplina di cui al d.lgs. 368/2001, con condanna dell’Azienda alla stabilizzazione e alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre alla corresponsione in favore della ricorrente di tutte le retribuzioni mensili maturate e non corrisposte, nonché al risarcimento del danno;
- la ASL BA si costituiva in giudizio con avvocato interno per contrastare l’avversa pretesa;
- con sentenza n. 1854/2018, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Isabella Calia, accoglieva parzialmente la domanda e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra le parti e delle relative proroghe, condannava l’ASL BA al risarcimento del danno subito dalla ricorrente che liquidava in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto fino al soddisfo, rigettava per il resto la domanda, liquidava, altresì, le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi €6.000,00, oltre accessori di legge, che poneva a carico dell’ASL BA nella misura della metà pari ad €3.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, compensava la metà residua;
- con ricorso depositato il 21.11.2018, l’ASL BA proponeva appello avverso la suddetta sentenza;
- l’avv. Fabio Candalice notificava, in data 12.02.2019, alla ASL BA copia della suddetta sentenza, munita di formula esecutiva, tuttavia, la Corte d’Appello di Bari già con ordinanza n. 254/2019 del 10.01.2019, sospendeva l’efficacia esecutiva del suddetto titolo per l’importo eccedente la somma di €6.000,00;
- con sentenza n. 859/2021, la Corte d’Appello di Bari – sez. Lavoro, accoglieva l’appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava l’ASL BA al pagamento, in favore della ricorrente, di n. 6 mensilità dell’ultima retribuzione lorda globale di fatto, oltre accessori di legge, confermava nel resto la sentenza di primo grado con compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione D.G. n. 530 del 26.03.2019, quest’Azienda provvedeva a prendere atto e dare esecuzione all’ordinanza n. 254/2019 emessa dalla Corte d’Appello in data 10.01.2019;
- con nota prot. n. 43214 del 30.06.2021, in atti, alla luce delle motivazioni della pronuncia, la S.B.L. ha invitato l’A.G.R.U. a procedere, per quanto di competenza, all’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Bari ed al pagamento, detratto quanto già versato in favore della ricorrente con la delibera succitata, delle restanti somme a titolo di sorte capitale;
- con pec del 17.09.2021, l’avv. Fabio Candalice trasmetteva la copia della fattura n. 44/A di pari data, emessa in favore della sig.ra D.A., unitamente alla dichiarazione liberatoria con cui gli avv.ti Carlo Mercurio e Pasquale Bavaro, a seguito dello scioglimento dell’associazione professionale “Candalice Mercurio e Associati”, autorizzavano il pagamento delle suddette spese legali interamente in favore dell’avv. Fabio Candalice, allegati non pubblicabili ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.,
- **RITENUTO** pertanto, di dover procedere, per quanto di competenza della S.B.L., all’esecuzione della sentenza n. 1854/2018, emessa dal Tribunale di Bari come parzialmente confermata dalla pronuncia di Corte d’Appello e provvedere alla liquidazione delle spese legali da condanna, in favore dell’avv. Fabio Candalice, come di seguito specificato:

- Competenze liquidate con sent. n. 1854/2018	€3.000,00
- Spese generali al 15%	€ 450,00
- Totale imponibile	€3.450,00
- Cpa al 4%	€ 138,00
- Totale parziale	€3.588,00
- IVA al 22%	€ 789,36
- Totale lordo	€4.377,36
- Ritenuta d’acconto al 20% su imponibile	€ 690,00

- Totale netto

€3.687,36

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- di liquidare, in favore dell'avv. Fabio Candalice, la somma complessiva, al lordo delle ritenute erariali, di €4.377,36 di cui €138,00 per CPA al 4% ed €789,36 per IVA al 22%, e conseguentemente pagare la somma di €3.687,36 al netto della ritenuta d'acconto di €690,00;
- di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento suindicato con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad €4.377,36, venga attinta per la somma di €3.000,00 dal conto aziendale n. 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi", così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2012 e la restante somma di €1.377,36 venga imputata al conto aziendale n. 733.105.00050 "Altri oneri di gestione" dell'esercizio finanziario del corrente anno 2021;
- trasmettere il presente provvedimento all'avv. Fabio Candalice, al suo indirizzo di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dell'attestazione di pagamento, esecutivo della presente determinazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente determinazione dirigenziale è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 1885/2012.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000105 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2012	3.000,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2021	1.377,36

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/09/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto